***Art. 28***

**Accertamento**

**1.** Per quanto riguarda l’attività di accertamento si fa riferimento all’art. 11 del vigente “Regolamento per la disciplina generale delle entrate”, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 16.03.2007.

In particolare, l’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.

L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo comunale, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

**2.** Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori ad Euro 1.000,00 (mille/00), il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 (quattro) rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all’articolo 29. L’utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

**3.** Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.

***Art. 29***

**Sanzioni ed interessi**

**1.** Per quanto riguarda la determinazione delle sanzioni e degli interessi si rimanda alla normativa nazionale vigente in materia – da intendersi al testo vigente dell’insieme delle norme stesse e rispetto al variare delle quali il presente Regolamento si adegua automaticamente - , nonché, per quanto compatibile con le suddette norme, all’art. 12 del vigente “Regolamento per la disciplina generale delle entrate”, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 16.03.2007.

**2.** Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.